Studio di Consulenza Legale Aziendale e Tributaria

BATTAGLIONI

Informative e news per la clientela di studio

Le *news* di novembre	pag.	2
Gli acconti di imposta per il 2013	pag.	4
Spesometro "polivalente": per *black list* e san marino nuovi modelli obbligatori solo dal 1.1.2014	pag.	7
Rilascio del Durc in presenza di crediti verso la P.A.	pag.	8
Indennità di malattia e di congedo parentale estese ai lavoratori iscritti alla gestione separata	pag.	10
Ridotti i benefici fiscali per le polizze vita	pag.	12
Stampa dei registri contabili	pag.	14
Dichiarazione tardiva dei redditi per il periodo d'imposta 2012	pag.	16
Cassetto fiscale ad accesso "multiplo"	pag.	17

I formulari operativi

Richiesta di ricalcolo 2° acconto dovuto per l'anno 2013	pag.	6

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Il trattamento contabile e fiscale degli omaggi	pag.	18

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 15 novembre 2013 al 15 dicembre 2013	pag.	23

Informative e news per la clientela di studio

RIVALUTAZIONE IMMOBILI

Modalità di versamento rateale dell'imposta sostitutiva

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito le corrette modalità di calcolo degli interessi sulla seconda e terza rata dell'imposta sostitutiva della rivalutazione degli immobili disposta dal D.L. n.185/08. Seppure la norma menzioni con una formulazione ambigua l'applicazione degli "interessi legali nella misura del 3%", il Legislatore con l'indicazione del 3% voleva prevedere l'utilizzo di un tasso fisso per le rate della rivalutazione, indipendentemente dalla diversa misura annua del tasso di interesse legale. La risoluzione n.70 stabilisce che l'imprecisa formulazione normativa comporta l'inapplicabilità delle sanzioni per insufficiente versamento in caso di versamento delle rate successiva alla prima con l'applicazione del tasso di interesse legale (molte case di software hanno previsto tale modalità di calcolo). È, inoltre, chiarito che anche la rateizzazione della singola rata dell'imposta sostitutiva (da 1 a 6 rate) assieme al versamento del saldo e del primo acconto delle imposte (seppure non prevista normativamente) non comporta l'applicazione di sanzioni per tardivo versamento, in ossequio al principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione, 23/10/13, n.70/E)

SOCIETÀ DI COMODO

Disapplicazione delle società in perdita sistematica con plusvalenze rateizzate

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che una società può disapplicare automaticamente la disciplina delle società in perdita sistematica, senza necessità di presentare l'istanza di disapplicazione, qualora abbia rateizzato una plusvalenza in sede di redazione della dichiarazione dei redditi e l'importo complessivo della stessa plusvalenza avrebbe comportato un risultato d'esercizio positivo anziché una perdita fiscale. Si ricorda che sono considerate società in perdita sistematica i soggetti che presentano una situazione di perdita fiscale, risultante dalle dichiarazioni dei redditi, per tre periodi d'imposta consecutivi ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentino indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale e una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto.

(Agenzia delle Entrate, risoluzione, 16/10/13, n.68/E)

SISTRI

Pubblicati i chiarimenti a seguito della conversione in legge del D.L. n.101/13

Il ministero dell'Ambiente ha fornito indicazioni in merito a obblighi, procedure ed esenzioni del sistema di tracciabilità dei rifiuti a seguito della conversione in legge del D.L. n.101/13 avvenuta il 30 ottobre 2013. Il documento ministeriale precisa che la norma non contempla l'obbligo di adesione per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; per gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi; per i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani di regioni diverse dalla Campania, salvo la fase di sperimentazione per i rifiuti urbani pericolosi. Inoltre, viene ribadito che l'obbligo di utilizzo del Sistri dal 1° ottobre 2013 non riguarda chi effettua trasporto in conto proprio. Infatti, la locuzione «enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale» contenuta nel comma 2 dell'art.11 del D.L. n.101/13 riguarda chi raccoglie o trasporta rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi.

(Ministero dell'Ambiente, circolare, 31/10/13, n.1)

COMPENSI AMMINISTRATORI

Necessaria la delibera assembleare per la deducibilità dei compensi agli amministratori

Con riferimento alla determinazione del compenso degli amministratori di società di capitali, qualora non sia stabilita dallo statuto, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio. La Corte di Cassazione perviene alla conclusione che l'approvazione del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta dall'art.2389 c.c., salvo che l'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.

(Corte di Cassazione, sentenza, 04/09/13, n.21933)

UNITÀ DA DIPORTO

Approvato il modello per chiedere il rimborso della tassa sulle imbarcazioni versata in più

Possono chiedere il rimborso i possessori di unità da diporto fino a 20 metri che nel 2013 hanno pagato la tassa sulle imbarcazioni. In base al D.L. n.69/13, sono infatti escluse dalla tassazione le unità da diporto di lunghezza compresa fra 10,01 e 14 metri, mentre per le imbarcazioni fra 14,01 e 20 metri la tassazione è stata ridotta del 50%. Il rimborso può essere richiesto anche da coloro che, per qualsiasi motivo, come, ad esempio, la duplicazione di versamenti o la mancata applicazione di riduzioni o esenzioni, hanno effettuato versamenti in eccesso. La domanda di rimborso può essere presentata esclusivamente in via telematica, a partire dal 18 novembre 2013, dai contribuenti abilitati a Entratel o a Fisconline. Per accelerare le procedure di liquidazione dei rimborsi è, inoltre, possibile allegare all'istanza di rimborso per via telematica la copia della licenza di navigazione in formato "Pdf". La trasmissione telematica deve essere effettuata utilizzando il software "RimborsoTassaUnitàdaDiporto", anche questo disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 18 novembre 2013.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 28/10/13)

DIRITTO CCIAA

Allineata la normativa sul ravvedimento ai principi indicati dall'Agenzia delle Entrate

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che non può essere considerato tardivo, bensì insufficiente, il versamento comprensivo della maggiorazione dello 0,40%, del diritto annuale inferiore al diritto effettivamente dovuto. I soggetti interessati potranno avvalersi del ravvedimento operoso sanando la violazione nel termine di 30 giorni dalla scadenza del termine lungo (16 luglio) con il pagamento della sanzione ridotta calcolata sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto.

(Ministero dello Sviluppo economico, nota, 22/10/13, n.172574)

Oggetto: GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2013

Il prossimo 2 dicembre 2013 (il 30 novembre, infatti, cade di sabato), i contribuenti sono chiamati alla cassa per il versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2013.
A fronte delle usuali regole applicabili (impossibilità di rateazione e possibilità di ricalcolo previsionale al ribasso), va segnalato che:

- il Decreto Legge "Lavoro" (D.L. n.76/13) ha introdotto una maggiorazione della misura percentuale degli acconti;
- il Decreto Legge "Imu" (D.L. n.102/13) prevede la possibilità, per il Mef, di intervenire nuovamente sulla misura percentuale degli incrementi, ove si riscontrasse la mancanza di copertura finanziaria per gli interventi relativi al tributo sugli immobili.

Ad oggi, pertanto, solo la prima disposizione è consolidata, mentre non possiamo escludere ulteriori variazioni dell'ultimo minuto.
Quindi, avvertiamo la spettabile clientela in merito al fatto che eventuali importi già a suo tempo comunicati nel periodo estivo dovranno essere rivisti alla luce delle nuove regole.

I metodi per il calcolo degli acconti

L'acconto dovuto dai contribuenti può essere determinato con due differenti metodologie:

1) **metodo storico**: il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2012;
2) **metodo previsionale**: il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l'anno 2013 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia potrà irrogare le sanzioni canoniche (30%, ridotto al 10% se viene pagato l'avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Lo Studio provvede a conteggiare gli acconti con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo, utilizzando il *fac simile* allegato alla presente comunicazione.

Gli acconti Irpef

La precedente misura degli acconti Irpef era fissata al 99% dell'imposta netta del 2012 (in particolare, rigo "differenza" del quadro RN del modello Unico 2013); tale totale era suddiviso in due quote, di cui il 40% con i versamenti dell'estate scorsa (rateizzabili) ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre (o dicembre, a seconda del calendario).
Ora, la percentuale viene innalzata al 100%, con una misura destinata a rimanere vigente a regime; non si tratta, dunque, di un intervento straordinario.
Pertanto, le somme dovute entro il prossimo 2 dicembre, verranno così determinate:

- conteggio del 100% dell'imposta dovuta;
- sottrazione di quanto già versato;
- determinazione del residuo, che costituisce appunto il debito da pagare.

Per tale motivo, le somme già comunicate potrebbero non essere più corrette, alla luce delle modifiche descritte.
Gli interventi non riguardano il mondo delle addizionali, per il fatto che la sovraimposta comunale richiedeva il versamento di un unico acconto (già ricompreso nelle somme pagate nei mesi scorsi), mentre la addizionale regionale non prevede il versamento di acconti infrannuali, ma unicamente del saldo in sede di dichiarazione.

Gli acconti Ires

La precedente misura degli acconti Ires era fissata al 100% dell'imposta netta del 2012 (in particolare, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Unico 2013); tale totale era suddiviso in due quote, di cui il 40% con i versamenti dell'estate scorsa (rateizzabili) ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre (o dicembre, a seconda del calendario).
Ora, la percentuale viene innalzata al 101%, con una misura di natura straordinaria per il solo periodo 2013; la percentuale, dunque, tornerà al 100% dal prossimo anno 2014.
Pertanto, le somme dovute entro il prossimo 2 dicembre, verranno così determinate:

- conteggio del 101% dell'imposta dovuta;
- sottrazione di quanto già versato;
- determinazione del residuo, che costituisce appunto il debito da pagare.

Per tale motivo, le somme già comunicate potrebbero non essere più corrette, alla luce delle modifiche descritte.

Gli acconti Irap

Le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi:

- i soggetti Irpef (ditte individuali, professionisti e società di persone), dovranno ricalcolare l'acconto Irap con la percentuale del 100%;
- i soggetti Ires (società di capitali e simili), dovranno ricalcolare l'acconto Irap con la percentuale del 101%.

Gli acconti per gli altri tributi da dichiarazione

I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, in relazione ai quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette. Pertanto, l'innalzamento delle misure dell'acconto potrebbe determinare una modifica dei conteggi anche per queste ipotesi. Nella tabella che segue abbiamo riepilogato i casi principali, specificando se gli incrementi trovano, o meno, applicazione.
Segnaliamo, al riguardo, che i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone convenzionato, dal 2013 applicheranno la imposta sostitutiva nella misura del 15% e non più del 19%.

Tipo di tributo	Applicazione modifiche	% acconto annuo 2013
maggiorazione Ires per società di comodo (10,50%)	sì	101%
Ivie, Ivafe (per beni e attività finanziarie estere)	sì	100%
imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti minimi	sì	100%
cedolare secca	no	95%

I formulari operativi

RICHIESTA DI RICALCOLO ACCONTI
(da inviare allo Studio entro il … / 11 / 2013)

Dati del contribuente

Spettabile Studio

OGGETTO: richiesta di ricalcolo 2° acconto dovuto per l'anno 2013

Facendo seguito alle comunicazioni dello Studio ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l'applicazione del metodo "storico" di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall'Agenzia delle Entrate, con la presente:

- ❑ richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 02.12.2013 tenendo conto delle seguenti circostanze:
 - ❑ drastica riduzione del reddito imponibile
 - ❑ drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di …….
 - ❑ altro …….
- ❑ richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 02.12.2013 per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli € ……,00
- ❑ richiediamo il ricalcolo degli acconti per la cedolare secca, in quanto relativa a contratti a canone convenzionato, per effetto della riduzione del tributo dal 19 al 15%

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data ….. / …… / 2013

Firma …….

Oggetto: SPESOMETRO "POLIVALENTE": PER *BLACK LIST* E SAN MARINO NUOVI MODELLI OBBLIGATORI SOLO DAL 1.1.2014

Il modello definitivo dello "Spesometro", introdotto con il Provvedimento direttoriale datato 2 agosto 2013, è stato successivamente aggiornato in data 10 ottobre 2013 al fine di recepire le osservazioni formulate dalle Associazioni di Categoria e dagli operatori economici. Sempre nella stessa data sono state pubblicate le **istruzioni definitive** alla compilazione del modello. Infine, con indicazione fornita nella sola "Scheda informativa" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, viene disposto che per le operazioni *black list* e per gli acquisti da San Marino, **effettuati fino al 31 dicembre 2013** è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.

Si ricorda che il modello "Spesometro", oltre ad assolvere alla sua originaria funzione di elenco clienti/fornitori:

1. può (**facoltà**) essere utilizzato, sempre a decorrere dalle operazioni relative all'anno 2012, dagli operatori commerciali che svolgono attività di *leasing* finanziario e operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, *caravan*, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, al posto possono del tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 21/11/11. Nel caso, modalità e termini sono quelli dello spesometro;
2. va (**obbligo**) utilizzato per la comunicazione delle operazioni di acquisto da operatori sammarinesi, relativamente a quelle annotate dal 1° ottobre 2013 (la comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione). Si ricorda che in precedenza la comunicazione avveniva con modalità cartacea;
3. va (**obbligo**) utilizzato per la comunicazione dei dati relativi alle operazioni, effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013, nei confronti di operatori residenti o domiciliati in Paesi *black list* (fermi restando i periodi di riferimento e i termini specifici di questa comunicazione, fissati dagli articoli 2 e 3 del D.M. 30/03/10).

Come ribadito in premessa, quindi, per le operazioni *black list* e gli acquisti da San Marino (punti 2 e 3), effettuati fino al 31 dicembre 2013, accogliendo le richieste degli operatori economici, è consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello polivalente, le precedenti modalità di comunicazione.

OGGETTO: RILASCIO DEL DURC IN PRESENZA DI CREDITI VERSO LA P.A.

Si informano i Signori Clienti che il Ministero del Lavoro, con la circolare n.40/13 emanata lo scorso 21 ottobre, ha fornito importanti istruzioni operative relativamente alla possibilità di rilascio del Durc, in caso di mancati versamenti contributivi, in presenza di crediti - certi, liquidi ed esigibili - vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

In base al D.M. 13/03/13, gli Istituti previdenziali e le Casse Edili sono infatti tenute a rilasciare il Durc alle imprese che hanno ottenuto la certificazione dei crediti, mediante procedura telematica, purché di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del soggetto titolare dei crediti certificati.

Nel caso in cui il Durc debba essere richiesto d'ufficio da parte di una P.A., come nei lavori pubblici, dove le stazioni appaltanti sono tenute d'ufficio ad acquisire il documento, il soggetto interessato dovrà dichiarare di essere titolare di crediti nei confronti della P.A., debitamente certificati e, pertanto, il Durc dovrà essere acquisito "*ex* art.13-*bis*., co.5, D.L. n.52/12".

La certificazione potrà essere esibita, ai fini del rilascio del Durc, direttamente agli Istituti Previdenziali e alle Casse Edili, nel termine di 15 giorni assegnato per sanare l'irregolarità contributiva, ovvero anche nel caso di richiesta *ex* art.90, co.9 lett. a) e b) del D.Lgs. n.81/08, per la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatari e, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare e per la dichiarazione dell'organico medio annuo.

Con la procedura a regime, gli Istituti Previdenziali e le Casse Edili verificheranno la presenza del credito autonomamente; pertanto l'interessato sarà tenuto a comunicare gli estremi delle certificazioni del credito e in particolare:

1) amministrazione che ha rilasciato la certificazione;
2) data di rilascio della certificazione;
3) numero di protocollo;
4) importo a credito disponibile;
5) eventuale data del pagamento
6) codice di certificazione rilasciato dalla piattaforma informatica.

Il Durc, valido per la durata di 120 giorni dalla data del rilascio, conterrà i seguenti elementi:

1) dicitura di emissione "*ex* art.13-*bis*, co.5, D.L. n.52/12";
2) importo dei debiti contributivi/assicurativi e Istituto creditore;
3) estremi della certificazione
4) eventuale data di pagamento dei crediti vantati nei confronti della P.A.

In caso di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento di Sal o prestazioni relative a servizi e forniture, nonché nelle ipotesi di erogazione a carico delle P.A. a soggetti titolari di crediti certificati, si applica la procedura di **intervento sostitutivo** previsto dall'art.4, co.2 DPR n.207/10.

Tale disposizione ha introdotto un particolare meccanismo attraverso il quale, in presenza di Durc che evidenzi delle irregolarità nei versamenti dovuti agli Istituti e/o alle Casse edili, le stazioni appaltanti si sostituiscono al debitore principale versando - in tutto o in parte - le somme dovute in forza del contratto di appalto direttamente ai predetti Istituti e Casse.

Il credito certificato potrà essere oggetto di una cessione di credito ovvero di un'anticipazione, purché sia preventivamente soddisfatto il debito contributivo, comprovato da un Durc aggiornato che attesti la reale

situazione contributiva: nel caso in cui persista l'irregolarità contributiva, il soggetto interessato deve sottoscrivere apposita delegazione di pagamento all'intermediario finanziario per provvedere al pagamento del debito contributivo.

Oggetto: INDENNITÀ DI MALATTIA E DI CONGEDO PARENTALE ESTESE AI LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'indennità di malattia e di congedo parentale sono state estese nel tempo a tutti i lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.
In particolare a far data dal 1° gennaio 2012 il diritto è stato esteso anche ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo. Si tratta dei liberi professionisti cosiddetti "scassati" cioè coloro che non hanno un specifico ente di previdenza (per citare alcuni esempi, il *web designer*, il grafico pubblicitario, l'igienista dentale, ecc.).
Qualche mese fa l'Inps è intervenuta con apposita **circolare n.77/13** per fornire indirizzi interpretativi del diritto alla tutela previdenziale unitamente alle istruzioni operative per la relativa erogazione.
Occorre distinguere i due casi indennità:

- di malattia;
- di congedo parentale.

Indennità di malattia

⇨ *Ambito applicativo*

La tutela fa riferimento agli eventi verificatesi a far data dal 1° gennaio 2012 per i liberi professionisti e dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori parasubordinati.

> Per lavoratori parasubordinati devono intendersi collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi e in generale tutti i lavoratori per i quali l'onere contributivo risulta a carico di un committente o associante in partecipazione e per i quali sussiste obbligo di iscrizione alla Gestione separata con aliquota piena.

Restano esclusi gli eventi di durata inferiore ai 4 giorni con l'eccezione del caso in cui tali giorni costituiscano proseguo, ovvero ricaduta, di eventi precedenti, in tal caso l'indennizzo riguarderà l'intero evento.

⇨ *Presupposti e requisiti*

Presupposto essenziale è lo svolgimento dell'attività lavorativa al verificarsi dell'evento e la relativa astensione dal lavoro, oltre al requisito contributivo e reddituale.
Per perfezionamento del requisito contributivo si intende l'accredito di contributi corrispondenti almeno a 3 mensilità nei 12 mesi precedenti il fatto.

➡ Facendo un esempio sul 2013 considerando quale aliquota dovuta il 27,72% e il reddito minimo annuale pari ad € 15.357,00, il requisito è soddisfatto con un contributo minimo mensile di € 354,75.

Per il perfezionamento del requisito reddituale è necessario che il reddito individuale assoggettato a contribuzione l'anno precedente l'evento non sia superiore al 70% del massimale contributivo.

➡ Sempre esemplificando il 2013 il cui massimale contributivo è pari ad euro 96.149,00 il limite da non superare è di euro 67.304,30.

Certificazione della malattia

Affinché l'evento venga riconosciuto è necessario trasmettere telematicamente all'Inps un certificato medico attestane l'incapacità temporanea al lavoro.

Con riferimento agli eventi di durata inferiore ai 4 giorni, non potendo determinare a priori la durata dell'evento, è necessario trasmettere all'Inps la certificazione di malattia anche in caso di eventi inferiori a tale limite.

Il lavoratore dovrà anche presentare, sempre telematicamente, apposita dichiarazione per il riconoscimento della prestazione dalla quale risultino tutti gli elementi utili alla liquidazione dell'indennità.

Durata e misura della prestazione

Il numero minimo di giorni indennizzabili in un anno è di 20 ed il massimo di 61.

Circa la misura dell'indennizzo esso è determinato per gli eventi verificatisi nel 2013 in:

- € 10,85 se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
- € 16,28 se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- € 21,71 se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

Controlli medico legali

L'Istituto può provvedere al controllo dello stato di malattia attraverso viste medico legali.

Indennità di concedo parentale

Ambito applicativo

Il congedo parentale spetta per tre mesi nell'arco del primo anno di vita del nascituro.

La tutela fa riferimento agli eventi verificatesi a far data dal 1° gennaio 2012 per i liberi professionisti e dal 1° gennaio 2007 per i lavoratori parasubordinati.

In particolare con riferimento alla data del 1° gennaio 2012 devono intendersi oggetto di tutela anche gli eventi verificatesi prima di tale data ma per i quali al 1° gennaio non fosse ancora trascorso il limite temporale di un anno.

Presupposti e requisiti

Presupposto essenziale è lo svolgimento dell'attività lavorativa al verificarsi dell'evento e la relativa astensione dal lavoro, oltre al requisito contributivo.

Il requisito contributivo si intende soddisfatto con l'accredito di contributi corrispondenti almeno a 3 mensilità nei 12 mesi precedenti il fatto.

Non necessita invece alcun requisito reddituale.

Domanda di congedo parentale

Il lavoratore dovrà anche presentare telematicamente apposita domanda per il riconoscimento della prestazione dalla quale risultino tutti gli elementi utili alla liquidazione dell'indennità.

Durata e misura della prestazione

L'ammontare dell'indennità per congedo è pari al 30% del reddito preso a riferimento per l'erogazione dell'indennità di maternità.

Oggetto: RIDOTTI I BENEFICI FISCALI PER LE POLIZZE VITA

Al fine di reperire le risorse finanziarie per la copertura degli interventi in materia di Imu, il Legislatore ha modificato, peggiorandole, le disposizioni in tema di benefici fiscali connessi al pagamento di premi per le polizze di assicurazione a copertura rischio vita e infortuni; il tutto troverà applicazione già a decorrere dal periodo di imposta 2013.
Precedentemente alle modifiche in commento, il beneficio fiscale si assestava su un importo del 19% nel limite di spesa di € 1.291,14 di quanto pagato:

- in relazione alle polizze sottoscritte a partire dal 1/1/01, a titolo di premio per assicurazione aventi ad oggetto il rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto.
- in relazione alle polizze sottoscritte fino al 31/12/00 a titolo di premio per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni; per queste polizze la detrazione è ammessa (sino alla scadenza del contratto) a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima (5 anni)

Per entrambe le tipologie di polizza, quindi, vengono ridotte le misure della detrazione nel modo che segue.

Le nuove misure della detrazione

Per l'anno 2013 il nuovo panorama corrisponde al seguente:

- la detrazione del 19% è ammessa, sempre in relazione alle assicurazioni di cui sopra, nel limite di spesa di € 630.

A decorrere dall'anno 2014, invece, la detrazione del 19% si applicherà su un massimale di spesa:

- di € 530 per i contratti di assicurazione sulla vita;
- di € 1.291,14 limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio morte o di invalidità permanente.

Ulteriori modifiche dal 2014

A completare il panorama, si prevede anche che, sempre a decorrere dall'anno 2014, non si possa più dedurre il contributo al SSN compreso nel premio di assicurazione RC dei veicoli.
Per conseguenza, a decorrere dal medesimo anno 2014, cessa di avere applicazione anche la misura introdotta nel 2012 in forza della quale tale beneficio si applica solo per la parte che eccede € 40.

Previdenza complementare

Si rammenta che, invece, non sono state modificate le misure che consentono la deduzione, sia pure entro certi limiti, dei contributi versati alle forme di previdenza complementare; da ciò si desume una preferenza del Legislatore verso tali forme di accumulo, a discapito delle assicurazioni sulla copertura del rischio vita e infortuni.

A seguire, presentiamo uno schema di riepilogo.

Tipo spesa	Sino al 2012	Per il 2013	Dal 2014
assicurazione vita e infortuni (sottoscrivibili fino al 31/12/00)	19% su un massimale di € 1.291,14	19% su un massimale di € 630,00	19% su un massimale di € 530,00
assicurazioni rischio morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% da qualsiasi causa derivante (sottoscrivibili dal 1/1/01)	19% su un massimale di € 1.291,14	19% su un massimale di € 630,00	19% su un massimale di € 530,00
assicurazioni a copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana (sottoscrivibili dal 1/1/01)	19% su un massimale di € 1.291,14	19% su un massimale di € 630,00	19% su un massimale di € 1.291,14
contributi al SSN compresi nelle assicurazioni sulla circolazione dei veicoli	deducibili per la quota che eccede i 40 €	deducibili per la quota che eccede i 40,00 €	non deducibili

Oggetto: STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Come ormai di consueto il prossimo 31 dicembre 2013 i contribuenti che tengono la contabilità ordinaria con sistemi "meccanografici" dovranno effettuare la stampa dei registri contabili.

I registri contabili previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva sono:

- il libro giornale;
- il libro inventari;
- il registro dei beni ammortizzabili;
- i registri previsti dalla normativa Iva.

Affinché i registri contabili tenuti con sistemi meccanografici siano considerati **regolarmente** tenuti, essi devono essere stampati su supporti cartacei entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di riferimento (nel caso di ispezione precedente a tale scadenza i registri vengono stampati simultaneamente alla richiesta degli organi verificatori).

Con particolare riferimento al libro dei beni ammortizzabili si segnala che se esso è tenuto con modalità diverse da quelle meccanografiche, va aggiornato entro il più breve termine dell'invio del modello Unico (30 settembre del periodo successivo a quello di riferimento).

La modalità di stampa da seguire, e quindi la modalità di numerazione delle pagine di tali registri, anche al fine dell'assolvimento dell'imposta di bollo, è la seguente:

MODALITÀ DI NUMERAZIONE		
Libro/registro meccanografico	**Tipo di numerazione**	**Esempio Registrazioni periodo 01/01/12 –31/12/12**
libro giornale	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità	**2012/1, 2012/2, 2012/3** ecc.
libro inventari	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento e la sottoscrizione in ogni pagina da parte del legale rappresentante	**2012/1, 2012/2, 2012/3** ecc. oppure **1,2,3** … (qualora le annotazioni occupino poche pagine).
registri fiscali (registri Iva acquisti, Iva vendite, corrispettivi, beni ammortizzabili ecc.)	progressiva per anno di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità.	**2012/1, 2012/2, 2012/3** ecc.

MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO			
Libro/registro	**Bollatura**	**Società di capitali**	**Altri soggetti**
libro giornale	si	€16,00 ogni 100 pagine o frazione	€29,24 ogni 100 pagine o frazione
libro inventari	si	€16,00 ogni 100 pagine o frazione	€29,24 ogni 100 pagine o frazione
registri fiscali	no	non dovuta	

Ricordiamo che dallo scorso 26 giugno 2013, per trovare le risorse necessarie a consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nell'Abruzzo *post* terremoto, le marche da bollo da € 1,81 e da € 14,62 sono state sostituite rispettivamente con quelle da € 2,00 e da € 16,00.
Nella stampa dei libri si deve tener conto che se dal precedente periodo di imposta residuano pagine (fino alla centesima) è possibile utilizzarle senza alcun pagamento di imposta di bollo.

Oggetto: DICHIARAZIONE TARDIVA DEI REDDITI PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2012

Segnaliamo a tutti i Clienti che, il prossimo **30 dicembre 2013** (il 29 dicembre, giorno di scadenza, cade di domenica), scade il termine per provvedere all'invio telematico della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2012, non trasmessa nell'ordinario termine del 30 settembre 2013. Tale invio, definito "tardivo", consente di non considerare come "omessa" la dichiarazione dei redditi (situazione che, al contrario, si verifica se l'invio interviene successivamente al 30 dicembre 2013).

Così operando (**presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni**) la dichiarazione si considera regolarmente "presentata", ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa ipotesi dell'omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti).

Ricordiamo, inoltre, che laddove si provveda al versamento delle imposte dovute (anche con ravvedimento operoso, applicando la sanzione ridotta pari al 3,75%), la successiva presentazione del modello Unico 2013 entro il 30 dicembre prossimo consente di beneficiare dell'applicazione della sanzione in misura fissa di € 258 (riducibile a € 25,80 con ravvedimento), anziché di quella variabile dal 120% al 240% delle imposte dovute.

Si invita, pertanto, la clientela a voler attentamente valutare la propria situazione, riflettendo se con riferimento al periodo d'imposta 2012 non si sia tralasciato di consegnare allo Studio la documentazione relativa ad un eventuale reddito percepito e per tale motivo non sia stata compilata e trasmessa la dichiarazione dei redditi.

Si pensi, ad esempio, ad un contratto di locazione iniziato nel corso del 2012, ovvero ad un reddito occasionale percepito in tale anno, o ancora alla presenza di più Cud non conguagliati; nelle situazioni dubbie si invita la clientela a contattare lo Studio per verificare la necessità di presentare, ancorché tardivamente, la dichiarazione per il periodo d'imposta 2012.

Pertanto, al fine di consentire allo Studio di elaborare ed inoltrare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2012, si invita la clientela a consegnare allo Studio la documentazione necessaria (in *primis* quella da cui risulta il reddito omesso che si intende dichiarare).

Oggetto: CASSETTO FISCALE AD ACCESSO "MULTIPLO"

Un apposito servizio *online* dell'Agenzia delle Entrate, denominato "Cassetto fiscale", permette al contribuente di consultare le proprie informazioni (dichiarazioni, stato dei rimborsi, modelli di pagamento F24 e F23, atti registrati all'Agenzia, ecc.).
L'accesso a tale utile fonte documentale ed informativa può essere delegato anche a soggetti terzi, quali i professionisti; tuttavia, sino alla scorsa estate la delega poteva essere attribuita ad un solo soggetto, con la conseguenza che gli altri utenti interessati (si pensi all'azienda assistita dal commercialista e dal consulente del lavoro) non potevano trarne beneficio.
Per ovviare a tale limite, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 29/7/13, ha previsto la possibilità di conferire la delega alla consultazione a 2 intermediari, peraltro incrementando la durata della delega di accesso da 2 a 4 anni.
La piena operatività delle richiamate modifiche è stata annunciata con comunicato stampa del 24/10/13.

Come si conferisce la delega

Per consentire l'accesso al proprio cassetto fiscale, il contribuente può seguire una delle tre seguenti alternative:

1) comunicare *online* all'Agenzia delle Entrate i dati della delega utilizzando i servizi Entratel o Fisconline, ove abilitato;
2) consegnare direttamente la delega all'Ufficio dell'Agenzia;
3) consegnare la delega all'intermediario che provvede a richiedere l'attivazione tramite il servizio Entratel; allo stesso intermediario dovrà poi essere consegnato il codice di attivazione della delega, spedito dall'Agenzia al domicilio del contribuente.

Invito all'utilizzo pieno del servizio

Preso atto di questa ulteriore possibilità, lo Studio invita i propri Clienti ad utilizzare nella misura più ampia tale servizio, al fine di consentire una maggiore speditezza nel reperimento delle informazioni necessarie per l'espletamento dei prescritti adempimenti.

Oggetto: IL TRATTAMENTO CONTABILE E FISCALE DEGLI OMAGGI

La diffusa consuetudine delle imprese e dei professionisti di distribuire gratuitamente beni ai propri clienti, fornitori o dipendenti pone il problema di dare una precisa definizione ed un corretto inquadramento ai fini delle imposte dirette ed indirette delle operazioni riguardanti gli omaggi.
Al fine di individuare il corretto trattamento, pertanto, è necessario identificare:

- la tipologia dei beni oggetto dell'omaggio, che possono essere beni acquisiti appositamente a tal fine o beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede l'omaggio;
- le caratteristiche del soggetto ricevente, a seconda che sia un dipendente, un cliente o un altro soggetto terzo rispetto all'impresa.

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa di valore unitario inferiore a € 50 sono integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento (nel caso di un omaggio composto di più beni il valore di € 50 deve essere riferito al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono). I costi sostenuti per l'acquisto di beni destinati ad omaggio, di valore unitario superiore a € 50, sono qualificati come spese di rappresentanza e deducibili nell'anno di sostenimento del costo nel limite massimo ottenuto applicando ai ricavi della gestione caratteristica le seguenti percentuali:

nel limite dell'1,3% di ricavi	fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica
nel limite dello 0,5% di ricavi	per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica
nel limite dello 0,1% di ricavi	per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica

Sotto il profilo Iva, gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore ad € 25,82 scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore superiore a € 25,82 sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva.
Essendo l'oggetto dell'omaggio il più delle volte consistente in prodotti alimentari, per l'acquisto dei quali l'Iva è ordinariamente indetraibile, prevale la natura di "omaggio" o quella di "genere alimentare"? La corretta soluzione è fornita dall'Agenzia delle Entrate che ha chiarito come gli omaggi consistenti in prodotti alimentari (panettoni, dolci, vini, ecc.) perdono la loro specifica qualificazione ai fini Iva e devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (penne, agende, vestiti, ecc.): ciò sta a significare che se tali beni di costo inferiore a € 25,82 sono destinati ad essere omaggiati, è possibile detrarre l'imposta sul valore aggiunto sull'acquisto.

Esempio

La società Delta Srl ha acquistato e ceduto gratuitamente nel 2013 a ciascuno dei 900 clienti un cesto natalizio del valore unitario di € 80 al lordo dell'iva, sostenendo un costo complessivo per omaggi qualificati come spese di rappresentanza di € 72.000. Al termine del periodo di imposta 2013 la società Delta Srl ha conseguito ricavi della gestione caratteristica (voci A1 e A5 del Conto economico) per complessivi € 3.800.000. Gli omaggi sono deducibili fiscalmente entro la soglia massima di € 49.400 (pari a 3.800.000 * 1,3%), risultando l'eccedenza dei costi sostenuti di € 22.600 indeducibile dal reddito di impresa.

N.B. È, quindi, opportuno, procedere separatamente alla contabilizzazione degli omaggi di costo inferiore ad € 50 rispetto a quelli di costo superiore ad € 50, utilizzando all'uopo conti contabili distinti in ragione della diversa disciplina fiscale delle due fattispecie.

Essendo la cessione gratuita di beni non oggetto dell'attività una operazione "fuori campo Iva", non esiste alcun obbligo per il cedente di emettere fattura per la cessione gratuita. L'unica accortezza da adottare, valida principalmente al fine di scongiurare la presunzione di cessione onerosa da parte del Fisco, è quella di utilizzare un registro degli omaggi o in alternativa emettere un documento di consegna o trasporto (Ddt), senza alcuna indicazione del valore dei beni, in cui indicare le generalità del destinatario e la causale del trasporto ("cessione gratuita" oppure "omaggio"), di modo da costituire prova del requisito di inerenza.
Lo sdoppiamento del limite previsto, rispettivamente, ai fini redditi (€ 50) ed ai fini Iva (€ 25,82), rende necessario prestare particolare attenzione alle diverse situazioni che in concreto si possono verificare, soprattutto per l'effetto generato dall'Iva indetraibile, che come è noto va ad incrementare il costo dell'omaggio ai fini delle imposte dirette:

- un'impresa omaggia ad un proprio cliente un bene che costa € 42,00 + Iva 22% (€ 9,24): poiché l'imponibile è superiore ad € 25,82, l'imposta è indetraibile e, quindi, deve essere sommata al costo. Il costo complessivo del bene (€ 51,24) risulta superiore al limite di € 50 e, quindi, la sua deducibilità va verificata in base ai limiti previsti per le spese di rappresentanza. La fattura di acquisto dell'omaggio va così contabilizzata:

30/11/13	Omaggi superiori a € 50 (ce)	a	Debiti verso fornitori (sp)		51,24

- un'impresa omaggia ai propri fornitori 10 beni di valore unitario pari ad € 40,00 + Iva 22% (€ 8,80): poiché l'imponibile è superiore ad € 25,82, l'imposta è indetraibile e, quindi, deve essere sommata al costo. Essendo però il costo unitario del bene pari a € 48,80 l'omaggio può essere considerato interamente deducibile (senza alcuna ulteriore verifica). La fattura di acquisto dell'omaggio va così contabilizzata:

30/11/13	Omaggi inferiori a € 50 (ce)	a	Debiti verso fornitori (sp)		488,00

- un'impresa omaggia ai propri clienti 10 beni di valore unitario pari ad € 25,00 + Iva 22% (€ 5,50): poiché l'imponibile è inferiore ad € 25,82, l'imposta è interamente detraibile; essendo poi il costo unitario del bene inferiore ad € 50 l'omaggio può essere considerato interamente deducibile. La fattura di acquisto dell'omaggio va così contabilizzata:

	Diversi	a	Debiti verso fornitori (sp)		305,00
30/11/13	Omaggi inferiori a € 50 (ce)			250,00	
	Iva detraibile (sp)			55,00	

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

In taluni casi, ad essere destinati ad omaggio sono proprio i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda erogante piuttosto che i beni che l'azienda commercializza. Qui, la precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione ad omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate.

Il bene acquistato (o i costi relativi alla realizzazione dello stesso), infatti, quasi sempre vengono in un primo momento gestiti come costi inerenti all'attività aziendale:

- dal punto di vista reddituale, invece, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successivamente destinati ad omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso di omaggio di beni che non rientrano nell'attività di impresa);
- dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata ad imposta sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita.

Per documentare l'operazione (la rivalsa dell'Iva non è obbligatoria e ragioni di "eleganza" la sconsigliano) l'impresa può, alternativamente, scegliere di:

1. emettere una fattura con applicazione dell'Iva, senza addebitare la stessa al cliente/fornitore omaggiato, annotando in modo esplicito nel documento che trattasi di "*omaggio senza rivalsa dell'Iva ai sensi dell'art.18, comma 3 del DPR n.633/72*";
2. emettere un'autofattura in un unico esemplare, specificando che trattasi di autofattura per omaggi (per provare l'inerenza del costo con l'attività di impresa è consigliabile anche l'emissione del DDT);
3. tenere il registro degli omaggi, sul quale annotare l'ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno.

Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, dal punto di vista delle imposte dirette, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Ai fini Iva, invece, occorre svolgere alcune considerazioni:

- nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, l'imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gratuita è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva;
- l'acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, ecc.). Quindi, l'acquisto dei beni dà sempre origine alla detraibilità dell'imposta in quanto l'impresa non conosce a tale momento la destinazione futura del bene. La successiva cessione gratuita del bene andrà assoggettata ad Iva mediante l'emissione di una fattura con esercizio o meno della rivalsa, oppure, in alternativa, l'emissione di autofattura.

N.B. Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore ad € 258,23 nello stesso periodo d'imposta (se di importo complessivo inferiore ad € 258,23 sono esenti da tassazione). Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di € 258,23 comporterà la ripresa a tassazione di tutti i *benefits* (compresi omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

⇨ *Cena aziendale*

Nella pratica spesso accade che l'impresa organizzi il buffet o la cena di natale per lo scambio degli auguri. Al fine di determinare il trattamento reddituale ed Iva di tale fattispecie va considerato che si tratta di una prestazione gratuita di servizi (somministrazione di alimenti e bevande) e non di una cessione gratuita di beni. L'Agenzia delle Entrate, in proposito, ha chiarito che le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività religiose o nazionali sono da considerare:

- spese di rappresentanza se all'evento sono presenti oltre ai dipendenti anche soggetti terzi rispetto all'impresa. In tale caso il costo è deducibile nel limite del 75% della spesa sostenuta nel rispetto della soglia calcolata applicando ai ricavi della gestione caratteristica le percentuali già citate (1,3%-0,5%-0,1%). L'imposta sul valore aggiunto è indetraibile.
- liberalità a favore dei dipendenti (e non spese di rappresentanza) se all'evento sono presenti esclusivamente dipendenti dell'impresa. In tale caso il costo è deducibile nel limite del 75% della spesa sostenuta e nell'ulteriore limite del 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. L'imposta sul valore aggiunto è indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti che non possiede il requisito dell'inerenza con l'esercizio dell'impresa.

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. Nell'ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che non fanno parte dell'attività propria dell'impresa.

OMAGGI A CLIENTI/FORNITORI	OMAGGI A DIPENDENTI
Il costo sostenuto all'atto dell'acquisto costituisce spesa di rappresentanza, indipendentemente dal valore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale limite l'importo degli acquisti per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fine di valore imponibile inferiore ad € 25,82 scontano la piena detrazione dell'imposta, mentre quelli di valore superiore a € 25,82 sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell'Iva.	Il costo di acquisto degli omaggi va classificato nella voce "spese per prestazioni di lavoro dipendente" e non nelle spese per omaggi; pertanto, tali costi sono interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette. L'iva è indetraibile.

N.B. Si evidenzia che nel caso di acquisto da parte del professionista di omaggio per il quale è stato esercitato il diritto alla detrazione dell'iva (è il caso degli omaggi a clienti/fornitori di importo inferiore a € 25,82) la successiva cessione gratuita dovrebbe essere assoggettata ad Iva con emissione alternativa di fattura, autofattura ovvero con la tenuta del registro degli omaggi. Tale tesi deriva dall'interpretazione letterale dell'art.2, comma 2, n.4) del D.P.R. n.633/1972 ove viene enunciata l'esclusione da imposta per le cessioni gratuite di beni non oggetto "dell'attività propria dell'impresa". Aderendo a tale interpretazione è comunque possibile escludere da imposta la successiva cessione gratuita rinunciando alla detrazione all'atto dell'acquisto del bene.

Schema riepilogativo
(beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività tipica dell'impresa)

Ricordiamo di seguito la disciplina più ricorrente, e cioè quella riferita agli omaggi di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività tipica dell'impresa.

SOGGETTI	TIPOLOGIA	IMPOSTE DIRETTE	IVA
da Imprenditori a Clienti/Fornitori	beni di costo unitario inferiore o pari a € 25,82	spese per omaggi interamente deducibili	*acquisto:* Iva detraibile *cessione:* Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	beni di costo unitario superiore € 25,82 ma inferiore o pari a € 50	spese per omaggi interamente deducibili	*acquisto:* Iva indetraibile *cessione:* Fuori campo art.2, co.2, n.4) DPR n.633/72
	beni di costo unitario superiore a € 50	spesa rappresentanza deducibile nei limiti fissati dal D.M. 19/11/08 (art.108, co.2 Tuir)	
da Imprenditori a Dipendenti	qualunque bene	spese per prestazioni di lavoro dipendente interamente deducibili	*acquisto:* Iva indetraibile *cessione:* Fuori campo art.2, co.2 n.4) DPR n.633/72

Occhio alle scadenze

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE 2013 AL 15 DICEMBRE 2013

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 novembre 2013 al 15 dicembre 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 del D.L. n.70/11.
Le scadenze che seguono tengono inoltre conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 17 giugno all'8 luglio 2013.
In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI	
21 novembre	**Spesometro** Scade oggi per i contribuenti che liquidano l'Iva con cadenza trimestrale o annuale il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, c.d. spesometro. Ricordiamo che a decorrere dal periodo di imposta 2013 lo spesometro, per tali soggetti, andrà trasmesso entro il 20 aprile dell'anno successivo.
12 dicembre	**Comunicazione beni ai soci** Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione beni ai soci e finanziamenti ricevuti dai soci con riferimento alle operazioni compiute nel corso del 2012. Ricordiamo che a decorrere dal periodo di imposta 2013 tale adempimento andrà trasmesso entro il 30 aprile dell'anno successivo.

SCADENZE FISSE	
15 novembre	**Registrazioni contabili** Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00. **Fatturazione differita** Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

15 novembre	**Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche** Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. **Ravvedimento versamenti entro 30 giorni** Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche Imu) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 ottobre.
18 novembre	**Versamenti Iva mensili** Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre (codice tributo 6010). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. **Versamenti Iva trimestrali** I contribuenti Iva trimestrali devono versare entro oggi l'imposta relativa al 3° trimestre 2013, maggiorata dell'1%, utilizzando il modello F24 con indicazione del codice tributo 6033. **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale** Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2012, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la nona rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo 6099. **Dichiarazioni d'intento** Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili, l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di ottobre. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, co.4, D.L. n.16/12, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. **Versamento dei contributi Inps** Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. **Versamento delle ritenute alla fonte** Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

18 novembre

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE - Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Persone fisiche titolari di partita Iva e società semplici, società di persone e soggetti equiparati, soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si rendono applicabili gli studi di settore con pagamento rateale maggiorato

Entro oggi devono effettuato il versamento della **quarta** rata delle imposte, Ires, Ipef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2012 e primo acconto per il 2013, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione.
Sempre entro oggi i soggetti che hanno liquidato l'Iva 2012 nella dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della quarta rata del debito risultante dalla dichiarazione.
Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,95%.

Persone fisiche, titolari di partita Iva non soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2013 con pagamento rateale non maggiorato

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della **sesta** rata delle imposte, Irpef, Irap, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2012 e primo acconto per il 2013, oltre ai contributi, Iva, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.
Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,64%.

Persone fisiche titolari di partita Iva soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2013 con pagamento rateale maggiorato

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della **sesta** rata delle imposte, Irpef, Irap, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2012 e primo acconto per il 2013, oltre ai contributi, Iva, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.
Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,41%.

Persone fisiche non soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2013 con maggiorazione

Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della **quinta** rata delle imposte, Irpef, Irap, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2012 e primo acconto per il 2013, oltre ai contributi, Iva, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione.
Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.

18 novembre	La misura della maggiorazione applicata al versamento è dello 0,40% oltre agli interessi nella misura dello 1,31%. **Società di persone non soggette agli studi di settore che presentano Unico 2013 con pagamento rateale a partire dal 17/6** Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della **sesta** rata dell'Irap e dell'Iva risultanti dalla dichiarazione. Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,64%. **Società di persone non soggette agli studi di settore che presentano Unico 2013 con pagamento rateale a partire dal 17/7** Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della **quinta** rata dell'Irap e dell'IVA risultanti dalla dichiarazione. Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,31%. **Società di persone soggette agli studi di settore che presentano Unico 2013 con pagamento rateale a partire dal 08/07** Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della **sesta** rata dell'Irap e dell'IVA risultanti dalla dichiarazione. Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,41%. **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che presentano Unico 2013 con pagamento rateale a partire dal 17/6 senza maggiorazione** Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della **sesta** rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2012 e primo acconto per il 2013 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti che hanno liquidato l'iva 2012 nella dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della sesta rata del debito risultante dalla dichiarazione. Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,64%. **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che presentano Unico 2013 con versamento rateale maggiorato** Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della **quinta** rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2012 e primo acconto per il 2013, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione. Sempre entro oggi i soggetti che hanno liquidato l'iva 2012 nella dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della quinta rata del debito risultante dalla dichiarazione. Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,31%. **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio soggetti agli studi di settore che presentano Unico 2013 con pagamento rateale a partire dal 08/07 senza maggiorazione** Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della **sesta** rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2012 e primo acconto per il 2013 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti che hanno liquidato l'Iva 2012 nella dichiarazione unificata devono effettuare il versamento della sesta rata del debito risultante dalla dichiarazione. Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,41%.

18 novembre	**Cedolare secca per soggetti titolari di partita Iva pagamento rateale con maggiorazione** Scade oggi, per i contribuenti che si avvalgono per il 2012 della c.d. "cedolare secca", il termine per il pagamento della **quarta** rata dell'imposta sostitutiva dovuta a saldo 2012 ed acconto 2013. Il versamento sconterà interessi nella misura dello 0,95%. **Cedolare secca, locatori titolari di partita Iva senza studi** Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. "cedolare secca", il termine per il versamento della **sesta** rata di saldo 2012 e acconto 2013. Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,64%. **Cedolare secca, locatori titolari di partita Iva non soggetti allo studio con maggiorazione** Scade oggi, per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. "cedolare secca", il versamento, con maggiorazione dello 0,4%, della **quinta** rata del saldo 2012 e prima rata d'acconto 2013. Al versamento si applica l'interesse nella misura dello 1,31%. **Cedolare secca, locatori titolari di partita Iva con studi e primo versamento all'8/7** Scade oggi per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. "cedolare secca", il termine per il versamento della **sesta** rata di saldo 2012 e acconto 2013. Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,41%.
20 novembre	**Presentazione dichiarazione periodica Conai** Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di ottobre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.
25 novembre	**Presentazione elenchi Intrastat mensili** Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese.
30 novembre	**Presentazione del modello Uniemens Individuale** Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori a progetto e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.
2 dicembre	**Presentazione elenchi Intra 12 mensili** Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre. **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione** Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/11/13. **Seconda od unica rata acconto imposte per l'anno 2013** Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda od unica rata di acconto per l'anno 2013 ai fini Irpef (codice tributo 4034) ed Irap (codice tributo 3813) da parte dei contribuenti soggetti persone fisiche, società di persone, società semplici e soggetti equiparati.

2 **dicembre**	La scadenza riguarda anche le società di capitale aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare che devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto Ires (codice tributo 2002) ed Irap (codice tributo 3813). Sempre oggi scade il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuto per l'anno 2013 per avvalersi della "cedolare secca". **Seconda rata acconto per l'anno 2013 contributi Ivs artigiani e commercianti** È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2013 dei contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti sulla base del reddito indicato in Unico 2013. **Seconda rata acconto per l'anno 2013 contributi soggetti iscritti alla gestione separata Inps** È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2013 dei contributi Inps dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata Inps che hanno presentato il modello Unico 2013. **Persone fisiche, non titolari di partita Iva cui non si applica la proroga che presentano Unico 2013 con pagamento rateale a partire dal 17/6** Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) della **settima** rata delle imposte, Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2012 e primo acconto per il 2013, contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. Il versamento sconterà interessi nella misura dello 1,79%. **Cedolare secca, locatori non titolari di partita Iva cui non si applica la proroga** Scade oggi, per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. "cedolare secca", il versamento, senza maggiorazione della **settima** rata del saldo 2012 e primo acconto 2013. Al versamento si applicano interessi nella misura dello 1,79%. **Persone fisiche, cui non si applica la proroga che presentano Unico 2013 con maggiorazione** Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della **sesta** rata delle imposte, Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2012 e primo acconto per il 2013, oltre a contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. La misura della maggiorazione applicata al versamento è dello 0,40%, mentre gli interessi rateali si applicano nella misura dello 1,46%. **Cedolare secca, locatori non titolari di partita Iva cui non si applica la proroga** Scade oggi, per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. "cedolare secca", il versamento, con maggiorazione della **sesta** rata del saldo 2012 e primo acconto 2013. Oltre alla maggiorazione dello 0,4% al versamento si applicano interessi nella misura dello 1,46%.

2 dicembre	**Persone fisiche, non titolari di partita Iva, che partecipano a società cui si applicano gli studi che hanno versato prima rata l'8 luglio** Entro oggi deve essere effettuato il versamento della **sesta** rata delle imposte, Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2012 e primo acconto per il 2013, oltre a contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. Al versamento si applicano interessi rateali nella misura dello 1,55%. **Cedolare secca, locatori non titolari di partita Iva che partecipano a società cui si applicano gli studi** Scade oggi, per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. "cedolare secca", il versamento, della **sesta** rata del saldo 2012 e primo acconto 2013. Al versamento si applicano interessi nella misura dello 1,55%. **Persone fisiche, non titolari di partita Iva, che partecipano a società cui si applicano gli studi che hanno versato con maggiorazione** Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della **quinta** rata delle imposte, Irpef, addizionali, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2012 e primo acconto per il 2013, oltre a contributo di solidarietà, Ivafe, Ivie risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. La misura della maggiorazione applicata al versamento è dello 0,40%, mentre gli interessi rateali si applicano nella misura dello 1,10%. **Cedolare secca, locatori non titolari di partita Iva che partecipano a società cui si applicano gli studi che hanno versato con maggiorazione** Scade oggi, per i contribuenti che si sono avvalsi per il 2012 della c.d. "cedolare secca", il versamento, con maggiorazione della **quinta** rata del saldo 2012 e primo acconto 2013. Oltre alla maggiorazione dello 0,4% al versamento si applicano interessi nella misura dello 1,10%. **Comunicazione *Black list* – mensile** Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "*black-list*" scade oggi, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettate nel mese precedente.